

**ADDENDUM AL**  
**CONTRATTO AZIENDALE**  
**CASINÒ DI CAMPIONE S.P.A.**  
**SOTTOSCRITTO IN DATA 8.11.2021**

**TRA**

La **Casinò di Campione S.p.A.** nella persona del suo Amministratore Delegato Ing. Marco Ambrosini assistito dagli Avv.ti Jacques Chiovini, Marco di Tolle e Claudio Ghislanzoni, più avanti anche semplicemente indicata come "Società" o "Casa da Gioco"

E

**SLC-CGIL** rappresentata dalla Sig.ra Mimma Agnusdei

**UILCOM-UIL** rappresentata dal Sig. Luca Fogliata

**SNALC-CISAL** rappresentata dal Sig. Christian Toini

**CONFSAL-LIBERSIND** rappresentata dal Sig. Angelo Cassani

**UGL-COMO** rappresentata dal Sig. Domenico Marangio

\*\*\*\* \* \* \* \* \*

Le parti avanti indicate, rilevatone l'opportunità a seguito dei primi mesi di riattivazione dell'attività della casa da gioco, concordano sulla opportunità di una modifica in via sperimentale della previsione dell'art. 23 del contratto collettivo indicato in epigrafe, al fine di verificare la fattibilità, nell'esclusivo interesse dei lavoratori, di una diversa modalità di articolazione del lavoro.

Le parti conseguentemente adottano di comune accordo il seguente testo contrattuale in sostituzione della attuale formulazione contenuta nel CCAL convenendo che tale sostituzione dovrà intendersi in vigore, salvo il raggiungimento di diverso accordo in forma scritta, esclusivamente nel periodo 1 gennaio 2023 – 31 Dicembre 2023 in via meramente sperimentale.

*Art. 23 Riposi: "Ogni lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di due giorni tra loro consecutivi ove ciò sia compatibile con le esigenze aziendali. La strutturazione dei giorni di riposo è fissata dalla azienda in base ai turni di servizio e comunicata ai lavoratori con apposita tabella esposta all'interno della azienda in luogo accessibile o tramite applicazione web aziendali. Fermo restando l'articolazione dell'attività lavorativa sulla base di cinque giorni di lavoro più due di riposo, per esigenze di natura tecnica/organizzativa, l'attività lavorativa potrà essere articolata da quattro a un massimo di sei giorni consecutivi di lavoro, per una entità complessiva di 104 giorni di riposo nel corso dell'anno, comprensivi dei giorni di riposo ricadenti nel periodo feriale. In presenza di particolari esigenze tecnico organizzative dovute a malattia comunicata in prossimità dell'avvio del turno di lavoro, sarà facoltà della azienda adottare le iniziative necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività di servizio.*


*Qualora al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore dovesse disporre di giornate di riposo non fruite residue, allo stesso verrà corrisposta l'indennità sostitutiva delle stesse commisurata a 1/26° della retribuzione mensile per ogni giornata aggiuntiva non fruita"*

  
AC

Campione d'Italia 23.11.2022

Casino di Campione S.p.A


Ing. Marco Ambrosini



SLC-CGIL rappresentata dalla Sig.ra Mimma Agnusdei

UILCOM-UIL rappresentata dal Sig. Luca Fogliata

SNALC-CISAL rappresentata dal Sig. Christian Toini



CONFSAL-LIBERSIND rappresentata dal Sig. Angelo Cassani

Angelo Cassani



UGL-COMO rappresentata dal Sig. Domenico Marangio